



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg. Data 29-06-2021

Oggetto: Adozione Piano economico finanziario (PEF) e approvazione tariffe TARI per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VITA ALESSIO	Presente	MIGLIORELLI MARIELLA	Presente
FELICIOTTI GIAMPIERO	Presente	MANCINI ROBERTO	Assente
BUDASSI CARLA	Presente	PAOLONI ROBERTO	Presente
CIPOLLARI CLAUDIO	Assente	ANTINORI MARIO	Assente
QUACQUARINI MARIO	Assente	CAPPELLACCI CATIA	Presente
AMBROSI SIMONE	Presente		

Presenti n. 7

Assenti n. 4

Partecipa il Segretario comunale Dott. Montaruli Angelo

Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FELICIOTTI GIAMPIERO
AMBROSI SIMONE
PAOLONI ROBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- la Legge 30/12/2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021);
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020, n. 77, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 “Decreto Sostegni”, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2021;
- l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 56 del 30/04/2021, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni

riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

RILEVATO che il D.L. n. 41/2021 *“Decreto Sostegni”*, convertito con Legge n. 69 del 21/05/2021, all'art. 30, comma 5 prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021”*;

RILEVATO altresì che, lo stesso articolo di cui sopra del D.L. 41/2021 *“Decreto Sostegni”*, convertito con Legge n. 69 del 21 Maggio 2021, nel fissare al 30 giugno di ciascun anno la scelta per utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di comunicare al comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la facoltà di avvalersi, al fine dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di un soggetto diverso dal gestore pubblico per la durata di 5 anni, ha limitatamente al solo anno 2021 stabilito che scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con decorrenza 01 gennaio 2022;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 05/09/2014;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- documento per la consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." che all'art. 6 testualmente dispone: *1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021."

VISTO che nella seduta straordinaria del 10 giugno 2021 della Conferenza Stato-Città è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sopra richiamato;

DATO ATTO che la quota del fondo di 600 milioni di euro di pertinenza del Comune di Belforte del Chienti è stata stimata dall'IFEL intorno ad € 11.667,00;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato emanato il decreto di riparto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 73/2021 e, pertanto, non è noto l'importo effettivo del fondo che sarà assegnato al comune di Belforte del Chienti, né l'eventuale formulazione di indicazioni operative al fine della definizione del perimetro di impiego delle risorse;

RITENUTO opportuno rinviare l'individuazione delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 ad apposita deliberazione da assumersi successivamente all'emanazione dello specifico decreto prevista per la fine del corrente mese;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-06-2021 COMUNE BELFORTE DEL CHIEN TI

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021, predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito con Delibera assembleare n.4/2021 del 14/06/2021, composto dai documenti anticipatamente trasmessi con nota prot. n. 348 in data 26/05/2021, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato, successivamente modificato con le Deliberazioni n. 238/2020/R/rif. e n. 493/2020/R/rif., dal quale risulta un costo complessivo di €. **164.150,00** al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Delibera n. 2/RIF/2020 pari ad €. 2.475,00;

OSSERVATA la relazione di accompagnamento e Validazione trasmessa a questo Comune dall'Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste questo Comune è l'A.T.A.3 di Macerata, in data 26/05/2021;

VISTA la successiva comunicazione trasmessa dall'A.T.A. 3 prot. n. 427/2021 del 16/06/2021 con la quale vengono confermati i dati già trasmessi con la precedente nota prot. 348/2021;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”* e ritenuto pertanto di prendere atto della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, come previsto dall'articolo 23.D, comma 4 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12/06/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 13 del 09/03/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Sentiti gli interventi dei consiglieri:

Sindaco Vita- Illustra l'argomento all'o.d.g., comunica che è intenzione dell'Amministrazione procedere alla digitalizzazione della procedura dell'invio degli avvisi di pagamento.

Paoloni- Chiede chiarimenti in merito all'utilizzo del "Fondone " Covid-19 assegnato al Comune dallo Stato. Ribadisce la necessità che tali somme vengano spese interamente a favore dei cittadini danneggiati dalla crisi pandemica. Ritiene che le agevolazioni tributarie (Tari, IMU) vadano riconosciute solo a chi oltre che essere proprietario dell'immobile produttivo gestisca anche l'attività commerciale o produttiva e quindi non ai soli proprietari. Manifesta la disponibilità a poter condividere con la maggioranza consiliare un programma di spese del fondone.

Preannuncia il voto contrario della minoranza.

Sindaco Vita - Ricorda che lo Stato è intervenuto con la legge di Bilancio 2021 a favore dei locatari con il "bonus affitti", con la possibilità di pagamento ridotto e cessione del credito al proprietario fino al 60%. Tale possibilità è però non praticabile quando proprietario dell'immobile è il Comune. Infatti i locatari degli immobili comunali hanno chiesto di poter usufruire di tale agevolazione ma non è stato possibile accogliere la loro richiesta.

Paoloni- Fa notare che ci sono tante famiglie in difficoltà perché a causa del Covid-19 ci sono persone del nucleo familiare in cassa integrazione.

Con votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti n. 7 votanti n. 7, favorevoli n. 5, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Paoloni, Cappellacci)

D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante del presente atto;

2) Di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente: A.T.A.3 di Macerata in data 14/06/2021 e trasmesso anticipatamente a questo Comune con nota prot. 348 del 26/05/2021, allegato "A" al presente atto per formarne parte integrale, al fine di poter disporre delle grandezze necessarie alla determinazione delle entrate tariffarie TARI per l'anno 2021;

3) Di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, il Piano Economico Finanziario della TARI, allegato "B" al presente atto per formare parte integrale e sostanziale e le tariffe TARI elencate di seguito:

Utenze domestiche		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,289886	44,995707
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,325238	89,991414
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,364126	112,489268
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,388872	146,236048
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,413618	179,982829
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,427759	208,105146
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA DAL CASSONETTO	0,289886	31,496995
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	0,325238	62,993990
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	0,364126	78,742487
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	0,388872	102,365234
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO	0,413618	125,987980
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA DAL CASSONETTO-MIN. PROD. RIFIUTI	0,289886	26,997424
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO-MIN. PROD. RIFIUTI	0,325238	53,994848
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO-MIN. PROD. RIFIUTI	0,364126	67,493560
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DISTANZA DAL CASSONETTO-MIN. PROD. RIFIUTI	0,388872	87,741629
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)	0,289886	40,496136
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)	0,325238	80,992273
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)	0,364126	101,240341
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)	0,388872	131,612443
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)	0,413618	161,984546
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)	0,427759	187,294631

Utenze non domestiche		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,285755	0,491861
2.4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,131447	0,224620
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,714388	1,226774
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,428632	0,733761

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-06-2021 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

2.8	UFFICI, AGENZIE	0,622946	1,065508
2.9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,285755	0,496469
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,628661	1,080483
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,685812	1,173787
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO)	0,571510	0,983723
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,680097	1,163420
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,502929	0,863925
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,571510	0,981419
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2,863267	4,902491
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,188885	3,745983
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	1,303043	2,232384
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,005858	1,724396
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	3,760538	6,443735
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA DAL CASSONETTO	0,714388	0,858742
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISTANZA DAL CASSONETTO	0,428632	0,513632
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-MIN. PROD. RIFIUTI	0,571510	0,883277
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE-MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)	3,760538	5,799362

4) Di rinviare l'individuazione delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche di cui all'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ad apposita deliberazione da assumere successivamente all'emanazione dello specifico decreto da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante il riparto del fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle utenze non domestiche e, in particolare, delle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

5) Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia pari al 5% sull'importo del tributo;

6) Di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti dell'anno 2021:

- **Acconto** con scadenza 30 settembre 2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
- **Saldo** con scadenza 30 novembre 2021 nella misura del restante 50%.

7) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge. 27/12/2006, n. 296, le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

8) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

voti favorevoli n. 5, voti contrari n. 2 (Paoloni, Cappellacci) , astenuti 0

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

=====

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 23-06-2021

**Il Responsabile del servizio
CIOCCHETTI GIORGIO**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 23-06-2021

**Il Responsabile del servizio
CIOCCHETTI GIORGIO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

Li, 29-06-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-07-21.

Li, 07-07-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA`

- o La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Montaruli Angelo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 07-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Montaruli Angelo

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.